



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Il giudice del lavoro

- letti gli atti del proc. n. 1408/2022 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.09.2022, pronunzia il presente

DECRETO

- premesso che l'Unione Italiana Controllo e Assistenza al Volo (UNICA) denuncia il comportamento antisindacale di Enav spa, per avere quest'ultima introdotto, dal mese di giugno 2022, nell'impianto strategico di Padova, oltre ai turni standard (H24), i turni 08,00-16,00 10,00-18,00 e 16,00 – 24,00 (HX), senza la necessaria preventiva consultazione, a livello aziendale, con detta Unione sindacale;

- premesso altresì che Enav spa contesta di essere obbligata ad attivare alcuna consultazione sindacale, necessaria solo per le modifiche orarie relative a posizioni H24;

- rilevato che, come emerge dal verbale della predetta prima ed unica udienza, in punto di fatto è pacifico che l'impianto di Padova è H24 e che i dipendenti possono essere indifferentemente addetti a turni (più precisamente, posizioni), H24 o HX. La posizione HX è stata prevista per rinforzare il servizio in caso di aumento del traffico aereo;

- rilevato altresì che, sempre come pacifico tra le parti, la controversia si incentra sull'articolazione dell'orario di lavoro e quindi sull'interpretazione dell'art. 5, commi 18 e 19, sezione specifica Impianti strategici, del ccnl del settore del trasporto aereo servizi atm diretti e complementari 2014-2016 (v. pagg. 127 – 128, doc. 1 res.);

- ricordato che **il comma 18** prevede testualmente:

“Gli spezzoni di impiego sugli impianti H24 verranno normalmente articolati su tre turni da otto ore ciascuno (07,00 – 15,00; 15,00 - 23,00; 23,00 – 07,00) e predisposti in maniera ciclica e avvicinata – standardizzata a livello centrale in fase di programmazione quadrimestrale - per tutto il personale impiegato in linea operativa.

Per il personale controllore del traffico aereo, previa intesa con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, potrà trovare applicazione un turno antimeridiano con inizio tra le ore 06.00 e le ore 07.00 o un'eventuale diversa articolazione della turnazione (06.30 -14.00 / 14.00 – 22.00).

Per il personale esperto di assistenza al volo, meteorologo, tecnico ed informatico potranno essere adottate diverse articolazioni orarie degli spezzoni di turno sopra riportati su istanza delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, previa intesa con la Società”;

- ricordato che il successivo **comma 19** prevede: *“Per il personale controllore del traffico aereo ed esperto di assistenza al volo impiegato presso posizioni HX, sono previsti due spezzoni di turno: quello antimeridiano che ha inizio con l'orario di attivazione e quello pomeridiano (o serale se esteso sino alle ore 24,00) che non può avere inizio prima delle ore 13,00”;*

- ritenuto che, allo stato degli atti ed in via sommaria, com'è tipico della presente fase, l'interpretazione letterale suggerisce che la previa intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, sia necessaria solo per la modifica

dell'orario delle posizioni H24 (comma 18). Il successivo comma 19, che disciplina le posizioni HX (= non H24), non prevede invece alcuna previa intesa con le rappresentanze sindacali aziendali; pertanto, l'introduzione e la disciplina delle posizioni HX pare rientrare nella discrezionalità del datore di lavoro, considerando anche che, come accennato, la posizione HX è stata prevista per rinforzare il servizio in caso di imprevisto aumento del traffico aereo, sicché la necessità della previa intesa sindacale potrebbe - in ipotesi - rallentare l'efficienza del servizio reso da Enav spa per la sicurezza del traffico stesso;

- ritenuto quindi che, allo stato degli atti, Enav spa non sembra avere alcun obbligo di raggiungere un'intesa - a livello aziendale - con la sigla ricorrente in relazione alle posizioni HX, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che l'impianto di Padova sia pacificamente un impianto H24;

- ritenuto infine che la natura interpretativa della questione imponga senz'altro la compensazione delle spese della presente fase;

P Q M

visto l'art. 28 della legge 20.05.1970, n. 300,

rigetta il ricorso e compensa le spese di fase.

Si comunichi.

Padova, 3 ottobre 2022

Il Giudice
dott. Roberto Beghini